

Spett.le Agenzia delle Dogane

Io sottoscritto _____ (nome e cognome dell'incaricato autorizzato) in qualità di _____ conferisco ai dichiaranti della CAD DOGANACONSULTING S.R.L. mandato professionale ad essere rappresentato in dogana, in rappresentanza diretta, e dichiaro sotto la mia personale responsabilità che la merce contenuta nella spedizione di cui a fattura nr. _____ del _____ è di libera esportazione sia sotto il profilo comunitario che nazionale, che non esistono restrizioni per l'esportazione della merce e quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non rientra nell'elenco dei beni come da:

CONTROLLO ALL'ESPORTAZIONE – CITES (certificato Y900)

non rientra tra quelle protette dalla Convenzione di Washington come da Reg. (UE) n. 2280/2021 della Commissione del 16 dicembre 2021 relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche che modifica il Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e il Reg. (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESPORTAZIONE – BENI A DUPLICE USO (certificato Y901)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. delegato (UE) n. 1/2022 della Commissione del 20 ottobre 2021 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (Dual Use) e pertanto destinata ad uso civile, che modifica il Reg. (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei prodotti a duplice uso.

CONTROLLO ALL'ESPORTAZIONE – SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO (certificato Y902)

non rientra nell'elenco dei beni ritenuti dannosi per l'ozono elencati nel Reg. (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 e successive modifiche sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

CONTROLLO ALL'ESPORTAZIONE – BENI CULTURALI (certificato Y903)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (CE) n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo all'esportazione di beni culturali.

RESTRIZIONE ALL'ESPORTAZIONE – MERCI UTILIZZATE PER LA TORTURA E LA REPRESSIONE (certificato Y904, Y906)

non rientra nell'elenco dei beni come da Reg. (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005 e successive modifiche e codificazioni relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli inumani o degradanti.

CONTROLLO SULL'ESPORTAZIONE – SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE (certificati Y916 - Y917)

non rientra nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e successive modifiche recante disposizioni in materia di esportazioni e importazioni di sostanze chimiche pericolose.

RESTRIZIONE ALL'ESPORTAZIONE – SOMALIA (certificati Y918)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (CE) n. 147/2003 del Consiglio del 27 gennaio 2003 e successive modifiche relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia.

CONTROLLO ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E TECNOLOGIE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI (certificati Y920, Y921)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal:

- Reg. (CE) n. 314/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 e successive modifiche relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (Y920, Y921);
- Reg. (UE) n. 2063/2017 del Consiglio del 13 novembre 2017 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (Y920, Y921);
- Reg. (UE) n. 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012 e successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (Y920, Y921);
- Reg. (UE) n. 401/2013 del Consiglio del 2 maggio 2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (Y920, Y921);
- Reg. (UE) n. 44/2016 del Consiglio del 18 gennaio 2016 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (Y920, Y921);
- Reg. (UE) n. 1509/2017 del Consiglio del 30 agosto 2017 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Y920);
- Reg. (UE) n. 359/2011 del Consiglio del 12 aprile 2011 e successive modifiche concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (Y920);
- Reg. (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 e successive modifiche relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (Y920, Y921);
- Decisione n. 512/2014/PESC del Consiglio del 31 luglio 2014 e successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (Y920, Y921);
- Reg. (UE) n. 747/2014 del Consiglio del 10 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan (Y920, Y921);
- Reg. (UE) n. 735/2015 del Consiglio del 7 maggio 2015 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan (Y920, Y921).

CONTROLLO ALL'ESPORTAZIONE SULLA PELLE DA PELLICCERIA DI CANE E GATTO (certificato Y922)

non rientra nel campo di applicazione del Reg. (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono.

CONTROLLO ALL'ESPORTAZIONE – RIFIUTI (certificato Y923)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

CONTROLLO ALL'ESPORTAZIONE – MERCURIO (certificato Y924)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (UE) n. 852/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESPORTAZIONE – SIRIA (certificato Y935)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (UE) n. 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012 e successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

CONTROLLO ALL'ESPORTAZIONE ARTICOLI DI LUSO – COREA DEL NORD (certificato Y948)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (UE) n. 1509/2017 del Consiglio del 30 agosto 2017 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

CONTROLLO ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E TECNOLOGIE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI (certificati Y952, Y953)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (UE) n. 44/2016 del Consiglio del 18 gennaio 2016 e successive modifiche concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

CONTROLLO ALL'ESPORTAZIONE – COREA DEL NORD (certificato Y957, Y963)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (UE) n. 1509/2017 del Consiglio del 30 agosto 2017 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

RESTRIZIONE ALL'ESPORTAZIONE – IRAN (certificato Y966)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (UE) n. 267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 e successive modifiche, misure restrittive nei confronti dell'Iran.

RESTRIZIONE ALL'ESPORTAZIONE – COREA DEL NORD (certificato Y967, Y971)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (UE) n. 1509/2017 del Consiglio del 30 agosto 2017 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESPORTAZIONE – COREA DEL NORD (certificato Y970)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (UE) n. 1509/2017 del Consiglio del 30 agosto 2017 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

CONTROLLO ALL'ESPORTAZIONE – UCRAINA (certificato Y984)

è esclusa dall'applicazione del Reg. (UE) n. 263/2022 del Consiglio del 23 febbraio 2022 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone degli oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina, in quanto non originarie o non destinate negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.

CONTROLLO ALL'ESPORTAZIONE – UCRAINA (certificato Y997)

è esclusa dall'applicazione del Reg. (UE) n. 692/2014 del Consiglio del 23 giugno 2014 restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, in quanto non originari o destinati in suddetti paesi.

CONTROLLO ALL'ESPORTAZIONE – BIELORUSSIA (certificato Y811, Y801, Y802)

è esclusa dall'applicazione del Reg. (CE) n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006 e successive modifiche relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.

CONTROLLO ALL'ESPORTAZIONE – RUSSIA: non rientra nell'ambito di applicazione dei seguenti regolamenti

- *Reg. (UE) n. 262/2022* del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
- *Reg. (UE) n. 328/2022* del Consiglio del 25 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (Y987, Y995, Y996);
- *Reg. (UE) n. 334/2022* del Consiglio del 28 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
- *Reg. (UE) n. 345/2022* del Consiglio del 1° marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (Y810);
- *Reg. (UE) n. 350/2022* del Consiglio del 1° marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
- *Reg. (UE) n. 394/2022* del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (Y815, Y816);
- *Reg. (UE) n. 428/2022* del Consiglio del 15 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (Y818, Y821, Y822, Y939);
- *Reg. (UE) n. 576/2022* del Consiglio dell'8 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (Y833, Y846, Y847);
- *Reg. (UE) n. 879/2022* del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
- *Reg. (UE) n. 1269/2022* del Consiglio del 21 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;
- *Reg. (UE) n. 1904/2022* del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (Y832);
- *Reg. (UE) n. 2474/2022* del Consiglio del 16 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (Y860, Y862).

Luogo e data

Firma incaricato autorizzato e carica aziendale